



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE
NATURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 168 DEL 06-07-2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N387/2003 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DA BIOGAS DERIVANTE DA PROCESSO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA PARTE BIODEGRADABILE DEI RIFIUTI URBANI E DA SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE AGRICOLA, DELLA CAPACITÀ MASSIMA DI TRATTAMENTO ANNUO DI UN QUANTITATIVO DI RIFIUTI PARI A 27.000 T, E DELL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE DELLA POTENZA NOMINALE DI 625 KWE DA UBICARE NEL COMUNE DI GUGLIONESI, IN LOC. VALLONE CUPO. SOCIETÀ PROPONENTE: FOGLIA UMBERTO S.R.L.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile
d'Ufficio

SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE
POLITICHE ENERGETICHE

PIERLUIGI VITTORIO PACE

Campobasso, 06-07-2018

IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO

VISTE:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8 recante “*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali*” e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la Deliberazione di G.R. n. 72 del 26 febbraio 2016 di approvazione dell'atto di organizzazione recante l'istituzione di quattro Dipartimenti e delle relative macrofunzioni;
- la D.G.R. n. 409 del 12 agosto 2016 avente ad oggetto: “*Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 del 26 febbraio 2016 Rimodulazione Assetto Organizzativo – Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'art. 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti*”;

VISTO il Decreto Legislativo n°165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 – Norme in materia ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n°4 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n° 128 Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 recante “Norme in materia ambientale”, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009 n° 69;

VISTO il Decreto Legislativo n° 28 del 23 marzo 2011 “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il Decreto Legislativo n° 387 del 29 dicembre 2012 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” e in particolare l'art. 12 “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”;

VISTO il Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164, recante “Attuazione della Direttiva n.98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTO il Decreto Interministeriale 2 marzo 2018 recante “Promozione dell'uso del Biometano nel settore dei trasporti”.

VISTA la Legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione del Decreto Legge 91/2014 “ D.L. competitività, che stabilisce che per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano, incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applica la procedura abilitativa semplificata per impianti di capacità produttiva non superiore a $500 \text{ m}^3_{\text{N}}/\text{h}$, e si applica la procedura di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 nel caso impianti con capacità produttiva superiore

VISTA la Legge Regionale n.22 del 7 agosto 2009 recante “Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise”;

VISTA la Legge Regionale n°10 del 23 marzo 2010 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e del personale con qualifica dirigenziale”;

VISTA la Legge Regionale n.23 del 16 dicembre 2014 recante “Misure urgenti in materia di energie rinnovabili”

VISTO l'art. 26 della Legge Regionale n°4 del 4 maggio 2016

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 621 del 4 agosto 2011, con la quale sono state approvate le “Linee Guida Regionali per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n°387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 133 del 11/07/2017 recante “Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise - Approvazione”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 17/05/2016 recante “ Misure organizzative per l'efficienza e la funzionalità delle strutture dirigenziali dell'apparato organizzativo Regionale – Provvedimenti”;

PREMESSO che:

- la Società Foglia Umberto S.r.l. con sede legale in Macerata (MC) C.da Pieve n.8/D, nella figura del legale rappresentante ha presentato istanza, assunta al prot. n. 2671 del 09/01/2018 della Regione Molise – Servizio Programmazione Politiche Energetiche (di seguito Servizio), di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano da biogas derivante da processo di gestione anaerobica, della capacità massima di 300 Nm³/h;
- in allegato alla richiamata istanza è stato depositato il progetto definitivo dell'iniziativa composto dai seguenti elaborati;
 - R1 – Relazione di Inquadramento progettuale;
 - R2 – Relazione Tecnica;
 - R3 – Piano di utilizzo delle terre da scavo;
 - R4 – Documentazione fotografica;
 - T1 – Inquadramento Territoriale;
 - T2 – Planimetria del polo impiantistico;
 - T3 – Planimetria Generale;
 - T4 – Planimetria capannone e sezioni;
 - T5 – Prospetti capannone e di gestori;
 - T6 – Particolari palazzina uffici;
 - T7 – Planimetria area di trattamento biogas;
 - All. A – Processi e tecnologie per l'Upgrading del biogas;
 - All. B – Relazione Geologica e Geomorfologia;
 - All. C. – Relazione ammissibilità percettiva;
 - All. D – Relazione ammissibilità produttiva;
 - All. E – Relazione paesaggistica;
 - All. F – Relazione del rischio archeologico;
 - All. G – Relazione di valutazione revisionale di impatto acustico;
 - All. H – Monitoraggio qualità dell'aria;
 - All. I - Pubblicazione su rivista tecnico-scientifica;
 - All. L - Proposta di Piano di Monitoraggio;
 - All. M – Piano Particellare;
 - All. N – Certificato di destinazione urbanistica;
 - All. O – Scheda tecnica motore CHP;
 - All. P – Contratto di allacciamento rete gas metano;
 - All. Q – Quadro economico di progetto;

RILEVATO che l'intervento proposto prevede:

- il trattamento di un quantitativo massimo di 35.000 t/anno di materiale organico proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti o altro materiale organico compatibile, identificabile come rifiuto proveniente da attività agricola rifiuti urbani o da raccolta differenziata;

- la produzione di un quantitativo massimo di biometano per autotrazione e da immissione nella rete di distribuzione di gas – metano di 300Nm³/h, oltre la produzione di energia elettrica per consumi interni, mediante un gruppo cogeneratore della potenza massima di 625 kWe alimentato da una quota parte di biogas in uscita dall'impianto di digestione anaerobica;

PRESO ATTO della caratterizzazione tipologica del materiale organico da trattare nell'impianto così distinta:

- a) CER provenienti da rifiuti urbani o da raccolta differenziata
 - § 20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense
 - § 20 01 25: olii e grassi commestibili
 - § 20 02 01: rifiuti biodegradabili
 - § 20 03 02: rifiuti dei mercati
- b) CER provenienti da rifiuti di agricoltura, orticoltura, acquacoltura
 - § 02 03 01: fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
 - § 02 03 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (prep. frutta e verdura);
 - § 02 03 05: fanghi da trattamento sul posto degli effluenti (prep. frutta e verdura);
 - § 02 05 01: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (industria lattiero-casearia);
 - § 02 05 02: fanghi da trattamento sul posto degli effluenti (industria lattiero-casearia);
 - § 02 07 01: rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima (industria produzione bevande);
 - § 02 07 02: rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche (industria produzione bevande);
 - § 02 07 05: fanghi da trattamento sul posto degli effluenti (industria produzione bevande);
- c) Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestali
 - § Effluenti zootecnici;
 - § Paglia;
 - § Pula;
 - § Stocchi;
 - § Fieni e trucioli da lettiera;
 - § residui di campo delle aziende agricole;
- d) Sottoprodotti provenienti da attività alimentar e agroindustriali
 - § Sottoprodotti della trasformazione del pomodoro;
 - § Sottoprodotti della trasformazione delle olive;
 - § Sottoprodotti della trasformazione dell'uva;
 - § Sottoprodotti della trasformazione della frutta;
 - § Sottoprodotti della trasformazione di ortaggi;
 - § Sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero;

- § Sottoprodotti della trasformazione del risone;
- § Sottoprodotti della trasformazione dei cereali;
- § Sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi;
- § Pennello di spremitura di alga;
- § Sottoprodotti dell'industria di panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria;
- § Sottoprodotti della torrefazione del caffè;
- § Sottoprodotti della lavorazione della birra;

RILEVATO che l'approvvigionamento dei rifiuti in precedenza elencati è limitato esclusivamente al territorio Regionale, ad eccezione del codice CER 20 01 08 per il quale la provenienza è estesa ad un raggio di azione inferiore a 200 km dall'impianto di produzione;

EVIDENZIATO che il ciclo di produzione di biometano è suddiviso nelle seguenti sezioni di impianto:

1. Ricezione e Pretrattamento della Forsu;

Le sezioni di ricezione della FORSU, pretrattamento e preparazione della miscela di alimentazione, nonché la sezione di trattamento del digestato, sono localizzate all'interno di un capannone tamponato e mantenuto in depressione da aspiratori che inviano l'aria contaminata ad un idoneo sistema di depurazione (biofiltro) prima dell'immissione in atmosfera.

La vasca di ricezione della FORSU, di forma rettangolare, è munita di pavimento impermeabile e sistema di raccolta dei percolati. Dalla vasca di ricezione, un carro ponte preleva la FORSU per trasferirla alla sezione di pretrattamento dove viene preparata la matrice da inviare alla sezione di digestione anaerobica per la successiva produzione del biogas (Attività R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi).

Le operazioni di pretrattamento si svolgono nel modo seguente:

- immissione della FORSU mediante apposito macchinario all'interno della vasca di carico del trituratore;
- spremitura della frazione organica e relativa separazione dei materiali solidi e plastici, tramite albero rotante motorizzato;
- stoccaggio preventivo della "spremita di rifiuto" all'interno della vasca di sedimentazione per favorire la separazione di materiali inerti (sabbia);
- accumulo della miscela organica all'interno delle pre-vasche, in attesa dell'invio al digestore.

All'interno del capannone il rifiuto conferito nella vasca di stoccaggio viene movimentato verso la sezione di pretrattamento mediante l'impiego di un carro ponte. La macchina spremitrice è costituita da una struttura metallica munita di un cilindro statico in rete metallica con fori di opportuno diametro ed un albero centrale rotante attrezzato con utensili di taglio. La rotazione vorticoso dell'albero permette di imprimere una forza centrifuga all'organico caricato dal basso della macchina. La componente organica viene spinta all'esterno attraversando i fori della rete metallica, mentre le plastiche, più leggere dell'organico, vengono trascinate verso l'alto e scaricate in un apposito cassone tramite una coclea di estrazione.

La parea di rifiuto così ottenuta miscelata con liquido di ricircolo ed acqua, cade all'interno di una vasca di sedimentazione, mentre le plastiche ed altri materiali residuali non idonei al processo di digestione anaerobica, vengono stoccati in appositi contenitori in un'area adiacente ai trituratori in attesa di essere inviati a smaltimento. La miscela organica proveniente dalle vasche di sedimentazione viene avviata alla sezione di digestione anaerobica dove la sostanza organica viene degradata biologicamente per produrre biogas.

2. Digestione anaerobica;

La sezione di digestione anaerobica sarà composta da:

- Pre-vasche;
- Digestore primario munito di accumulatore pressostatico a bassa pressione;
- Digestore secondario munito di accumulatore pressostatico a bassa pressione;

- Digestore terziario munito di accumulatore pressostatico a bassa pressione.

La miscela di alimentazione dalla vasca di sedimentazione viene inviata alle pre-vasche, chiuse superiormente da una soletta in cemento armato; le pre-vasche da realizzare sono sette e hanno una capienza utile di 124 m³ cadauna, svolgono funzioni di pre-digestore o preacidificatore. La capacità di stoccaggio di tali vasche è tale da garantire il funzionamento della sezione di digestione anaerobica anche in caso di fermi macchina programmati nella linea di preparazione della purea di rifiuto o per periodi festivi fino a 3 giorni.

Il processo di digestione anaerobica è del tipo a triplo stadio, perfettamente miscelato, funzionante in condizioni di mesofilia (37-39°C). La biomassa immessa nel digestore 1 viene tenuta in movimento attraverso i vari agitatori meccanici a pale installati. La temperatura della massa all'interno del digestore viene mantenuta costante da un sistema di riscaldamento a tubi radianti fissati all'interno della parete della vasca. La vasca è dotata di una coibentazione esterna di spessore circa 10 cm. La produzione di biogas avviene in tutte le vasche (digestore 1, 2, 3).

La biomassa o substrato passa da un digestore all'altro tramite pompe. L'aumento del peso specifico con l'aumentare del grado di decomposizione del substrato fa sì che solamente il substrato più esausto (cioè con il grado di decomposizione della parte organica più alto) esca dal digestore. I collegamenti tra i digestori sono realizzati mediante tubi montanti. Una volta riempita la terza vasca il substrato esausto, o digestato, passa nella zona di trattamento del prodotto in uscita, posta all'interno del capannone e nelle tettoie adiacenti.

La miscelazione della biomassa all'interno dei digestori è garantita da appositi agitatori, dimensionati per garantire la completa miscelazione della massa liquida e per rompere le eventuali croste galleggianti che si formano sulla superficie, garantendo al contempo il passaggio del biogas dalla fase liquida alla fase gassosa.

3. Trattamento del Digestato;

Il digestato in uscita dal digestore terziario viene accumulato in tre vasche di stoccaggio realizzate in calcestruzzo armato gettato in opera, munite di copertura in acciaio inox ubicate all'esterno del capannone vicino alle pre-vasche. Prima di entrare nelle vasche di stoccaggio, il digestato è sottoposto ad un processo di separazione solido-liquido, mediante dei separatori meccanici e dei separatori centrifughi. Il processo di separazione consente di ottenere 2 matrici, una solida palabile che viene stoccata in appositi cassoni e avviata a smaltimento e un'altra liquida che viene in parte ricircolata all'interno del processo ed in parte trattata nell'impianto di depurazione/acidificazione.

La sezione di depurazione/ acidificazione è ubicata, tra il nuovo capannone e la sezione dell'impianto composta dai 3 digestori, ed è costituita da tre silos di miscelazione, la stazione di evaporazione, un serbatoio contenete acido solforico H₂S di capacità di 30 m³ due vasche di stoccaggio del distillato in cemento armato di capacità cadauna di 135 m³ e da una torre evaporativa.

4. Trattamento del Biogas;

La linea biogas sarà così costituita dalle seguenti sezioni:

- Stoccaggio e trattamento del biogas
- Desolforazione
- Upgrading
- Gruppo di cogenerazione
- Torcia di combustione ad alta temperatura
- Immissione in rete del biometano.

Il biogas prodotto all'interno delle pre-vasche, nei digestori ed eventualmente nella vasche di stoccaggio del digestato verrà convogliato, mediante tubazioni dedicate, a tre accumulatori pressostatici a bassa pressione (cupole gasometriche). All'interno di queste strutture il biogas verrà trattato con un sistema di desolforazione biologica costituito da una soffiante d'aria o eventualmente ossigeno, completa di elettrovalvola e valvola di non ritorno. Dalle cupole gasometriche, il biogas verrà convogliato in una tubazione a pressione costante (circa 4÷5 mbar) e inviato, previo pre-trattamento, al gruppo di upgrading.

La rimozione dell'H₂S dal biogas (idrogeno solforato) verrà effettuata in parte mediante un sistema di desolforazione biologica consistente nell'immissione di un piccolo quantitativo di aria/ossigeno all'interno

dei digestori. L'ossigeno contenuto, permetterà ai batteri desolforanti anaerobi facoltativi di ridurre e convertire l'acido solfidrico in zolfo elementare. Nell'area di upgrading verrà installato anche un sistema a carboni attivi su skid che consentirà di abbattere ulteriormente il contenuto di H₂S presente nel biogas, assieme a silossani e COVNM (composti organico volatili non-metanigeni).

Parte del biogas verrà inviato ad un gruppo di cogenerazione dotato di potenza elettrica lorda pari a 625 kWe collegato per il trattamento finale dei fumi ad un termo-combustore. L'energia elettrica prodotta da tale gruppo sarà destinata all'alimentazione delle apparecchiature elettromeccaniche installate nei digestori ed all'interno dell'impianto di upgrading. Al motore cogenerativo è annessa una torcia di sicurezza che entra in funzione in caso di eventuale eccesso di biogas dovuto ad eccedenze o malfunzionamenti e blocchi della sezione di upgrading. Essa sarà ubicata nella zona di trattamento del biogas e sarà dotata di sistema di accensione automatico legato alla pressione presente all'interno del gasometro. La torcia sarà del tipo ad alta efficienza e si configura come dispositivo di sicurezza per evitare che, a seguito di accumulo di biogas, possa avvenire l'apertura delle valvole di sicurezza a servizio del gasometro stesso.

Le emissioni diffuse generate all'interno del capannone principale dell'impianto di digestione saranno aspirate e trattate attraverso un biofiltro, corredato di scrubber ad acqua. Le emissioni dell'unità di upgrading del biogas, dovute alla corrente di off-gas presentano un contenuto di anidride carbonica biogenica (quindi non climalterante) del 99%. Per il resto sono rappresentate da ossigeno, azoto ed acqua per lo 0,22% e metano per lo 0,75%.

5. Abbattimento degli odori;

La sezione dell'impianto che presenta il maggior rischio osmogeno è quella di ricezione e pretrattamento della FORSU, all'interno nel nuovo capannone da realizzare, pertanto l'aria viene aspirata in continuo da aspiratori che garantiscono il ricambio di 3 volumi di aria ogni ora. Gli aspiratori convogliano l'aria prima ad uno scrubber e successivamente ad un biofiltro.

6. Rete di raccolta delle acque;

Le acque di prima pioggia, intendendo per esse i primi 5 mm di acqua per ogni evento meteorico, sono convogliate tramite un pozzetto di by-pass (separatore acque di prima pioggia dalle acque di seconda pioggia) in un'apposita vasca in calcestruzzo, detta "vasca di prima pioggia", di capacità circa 20 m³ dove avviene la sedimentazione delle sabbie. Nelle successive 48 ore vengono scaricate nel reticolo delle acque superficiali.

Le acque nere provenienti dai servizi igienici della palazzina uffici, sono trattate mediante una vasca settica tipo Imhoff di adeguate dimensioni. Lo smaltimento dei liquami civili riferiti ai servizi dell'impianto in oggetto viene effettuato mediante dispersione nel suolo (sub-irrigazione).

7. Rete di captazione delle acque di processo;

L'impianto sarà dotato di una rete di raccolta delle acque "sporche" che convoglierà i liquami/digestati provenienti dalle seguenti attività:

- Stoccaggio temporaneo della FORSU
- Stoccaggio temporaneo della frazione solida
- Lavaggio del capannone.

La rete di captazione sarà caratterizzata in prevalenza da acqua arricchita dalle stesse sostanze organiche previste in ingresso all'impianto anaerobico descritto e vista la loro natura si prevede il loro utilizzo nei ricicli dell'impianto stesso.

RILEVATO che l'immissione in rete del biometano prodotto avviene mediante la realizzazione di un metanodotto della lunghezza di 2.516 m da realizzare nei territori Comunali di Guglionesi e Termoli che confluisce nell'esistente metanodotto SGI;

PRESO ATTO del contratto di allacciamento rete gas metano stipulato tra la Società Foglia Umberto SRL e la Società Gasdotti Italia S.p.a. avente ad oggetto la realizzazione da parte di SGI di una nuova connessione alla RETE (PC) da eseguirsi in relazione allo studio di fattibilità allegato allo stesso;

CONSIDERATO che l'iniziativa progettuale rientra al punto z.b) dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato c, lettera da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

RILEVATO che in esito a quanto sopra considerato il progetto è stato sottoposto a Verifica di

Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 9 della L.R. n. 21/2000 e che con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 4/01/2018 del Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali è stata disposta l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTA la documentazione allegata all'istanza prot. n. 2671 del 09/01/2018 Regione Molise, il Servizio con nota prot. n. 5914 del 15/01/2018, ha richiesto integrazioni documentali al fine del rilascio della procedibilità di cui al punto 14.4 dell'allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 621/2011 recante linee guida per l'installazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Società ed assunta al prot Regionale con n.10383 del 23/01/2018, con la quale è stata chiarita:

- l'insussistenza della necessità di acquisire il preventivo di connessione alla RTN da parte del gestore di rete in quanto tutta l'energia prodotta dall'impianto di cogenerazione della potenza di 625 kW_e sarà utilizzata esclusivamente per gli autoconsumi;
- la modalità di approvvigionamento della biomassa che per il codice CER 20 01 08 è limitata ad un raggio d'azione di 200 km;

PRESO ATTO della completezza della documentazione depositata dalla Società, il Servizio con nota prot. n. 18331 del 06/02/2018 ha indetto ai sensi del comma 2) dell'art. 14 bis della L. 241/1990 la conferenza di servizi semplificata invitando tutti gli Enti/Amministrazioni titolari ad esprimere parere nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, il cui termine è stato fissato al 07/05/2018;

EVIDENZIATO che per la conferenza di servizi semplificata in precedenza richiamata sono stati invitati ad esprimere pareri i seguenti enti:

- Regione Molise
 - Servizio Tutela e Valorizzazione delle Montagne e delle Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile;
 - Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive e Politiche della Concorrenza;
 - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico e Geologico;
 - Servizio Tutela Ambientale;
 - Servizio Valutazioni Ambientali;
 - Funzioni delegate Attività Distrettuali;
- § MIBACT – Direzione Regionale del Molise;
- § Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise;
- § E-Distribuzione;
- § A.S.Re.M. Dipartimento di Prevenzione, Igiene Sanità Pubblica;
- § Comando Militare Regione Molise;
- § ARPA Molise;
- § Provincia di Campobasso;
- § Comune di Guglionesi;
- § Società Gasdotti Italia spa
- § Foglia Umberto spa

PRESO ATTO che la Società, con nota assunta al prot. Regionale n. 19337 del 07/02/2018, ha dato evidenza della trasmissione del progetto definitivo a tutti gli Enti/Amministrazioni convocati e come sopra elencati, così come richiesto dal Servizio nella nota di indizione della conferenza;

RILEVATO altresì che la Società, con nota assunta al prot. Regionale n. 21100 del 13/02/2018, ha dato evidenza della trasmissione delle integrazioni, richieste dallo stesso Servizio con nota del 15/01/2018, a tutti gli Enti/Amministrazioni convocati per la conferenza semplificata;

CONSIDERATO che nelle more della convocazione della conferenza di servizi semplificata alla data del 7/05/2018 sono pervenuti i seguenti pareri:

1. nota della Regione Molise – Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica prot. n. 34594 del 12/03/2018 con la quale nell'esprimere parere favorevole in relazione alla compatibilità dell'impianto con il Piano Paesistico Ambientale di Area Vasta n.1 trasmette la Relazione Tecnica Illustrativa n.1734/Te alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise ai fini del rilascio dell'autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii;
2. nota della Regione Molise – Funzioni delegate Autorità di Distretti, prot. n. 58098 del 30/04/2018, con la quale si esprime parere favorevole alla relazione dell'intervento il relazione alla compatibilità del progetto con il Piano di Assetto Idrogeologico, a condizione che venga rilasciata una fascia di rispetto dall'impluvio naturale adiacente la strada provinciale Guglionesi Setacciato pari a 10 m;
3. nota comune di Guglionesi assunta al prot. Regionale con n. 31454 del 06/03/2018, con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento per gli aspetti di competenza urbanistico territoriale;
4. nota dell'amministrazione Provinciale di Campobasso, assunta al prot. Regionale con n. 40586 del 21/03/2018 con la quale si esprime parere favorevole all'intervento;
5. Nota del Comando Militare Esercito Molise, assunta al prot. Regionale con n. 57554 del 30/04/2018, con la quale si rilascia il Nulla Osta Militare alla realizzazione dell'intervento con prescrizioni;
6. Nota prot. n. SVIL/MMi/IAI/2018/0262 della Società Gasdotti Italia spa, assunta al prot. Regionale con n. 52101 del 16/04/2018, con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera;

LETTA la nota della Regione Molise – Servizio Tutela Ambientale del 2/05/2018 prot. n. 58429, con la quale ha trasmesso il parere di ARPA Molise prot. n. 54623 del 19/04/2018 secondo il quale l'impianto di che trattasi è ricompreso tra le attività di cui al punto 5.3, lettera b), punto 1, dell'allegato VIII, alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, poiché non è escludibile ai sensi dell'ultimo periodo del predetto punto 5.3 che prevede l'elevazione della predetta soglia a 100 Mg al giorno nel solo caso in cui il trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, e pertanto il progetto deve essere sottoposto alla procedura di A.I.A.;

PRESO ATTO della scadenza dei tempi procedurali perentori, fissati per il 7/05/2018, secondo le disposizioni di cui al comma c) dell'art. 14 bis della L.241/1990, il Servizio con nota prot. n. 58555 del 02/05/2018 ha sollecitato, il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e il Servizio Tutela Ambientale, competente ad esprimere parere ai sensi degli artt. 208 e 269 de D.Lgs. n. 152/2006 a definire la questione sulla necessità di sottoporre il progetto all'endoprocedimento di che trattasi entro la data fissata nella comunicazione del 6/02/2018;

VISTA la nota del Servizio Valutazioni Ambientali prot. n. 58627 del 2/05/2018, con la quale richiede ad ARPA Molise di specificare il proprio parere tecnico motivando se l'impianto rientra tra le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

LETTA la nota della Società, assunta dalla Regione Molise al prot. n. 59628 del 04/05/2018, con la quale si specifica che l'osservazione sollevata da ARPA Molise, era stata già oggetto di approfondimento in sede di procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. da parte della stessa Agenzia con nota prot. n. 7729 del 30/05/2017, alla quale, la Società aveva provveduto a fornire adeguate precisazioni facendo rilevare che *"Tutti i rifiuti in ingresso, per una potenzialità massima di 35.000 t/anno, inferiore quindi a 100 t/giorno, saranno inviati unicamente ad operazione di trattamento biologico per digestione anaerobica"* escludendo in tal modo la necessità di sottoporre il progetto ad A.I.A., tacitamente accolta da ARPA Molise, tanto che nel documento, istruttorio quale parte integrale della D.D. n. 26 04/01/2018, non è stata in alcun punto richiamata;

PRESO ATTO altresì che nella nota della società in precedenza richiamata, al fine di fornire un ulteriore contributo all'inquadramento dell'intervento proposto nell'ambito delle tipologie progettuali soggette ad A.I.A., è stato allegato lo schema riepilogativo elaborato dall'European IPPC Bureau di Siviglia, dal quale si desume che il processo di digestione anaerobica deve ritenersi comprensivo, non solo delle attività preliminari inerenti la preparazione della biomassa, ma anche le attività conseguenti al trattamento biologico della biomassa, come la produzione di energia da biogas e lavorazione del digestato, pertanto configurandosi, il processo di digestione anaerobica quale un'unica operazione di recupero dei rifiuti, e nel caso di specie inferiore alle 100 t/giorno, l'opera di che trattasi non rientra tra le opere di cui all'allegato VIII della Parte seconda del D.lgs. n. 152/2006;

RILEVATA la necessità di sospendere i tempi procedurali, vista la complessità dello svolgimento del subprocedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale prospettato da ARPA Molise, il Servizio con nota prot. n. 59927 del 4/05/2018 ha comunicato a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento la sospensione dello

stesso ed al Servizio Valutazioni Ambientali, al Servizio Tutela Ambientale e all'ARPA Molise ha trasmesso le controdeduzioni della Società con richiesta di acquisire la posizione definitiva;

RICHIAMATA la nota di ARPA Molise prot. n. 60088 del 07/05/2018, con la quale evidenzia che le attività di trattamento rifiuti in operazioni di recupero, non consistono unicamente nella digestione anaerobica di rifiuti non pericolosi in operazioni di recupero R3 (produzione di biogas identificato con CER 19 06 99) e pertanto l'impianto è riconducibile all'attività IPPC codice 5.3, lettera b, di cui all'allegato VIII del D.Lgs. n.152/2006, specificando altresì che, *".....l'installazione....non debba essere assoggettata distintamente alle procedure autorizzatorie di cui al Titolo III-bis alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, poiché sarà l'autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/2003, ricomprendendo l'A.I.A. come atto di assenso, il titolo sufficiente ad esercire l'installazione ed a prescrivere il rispetto degli obblighi IPPC"*;

PRESO ATTO di quanto evidenziato da ARPA Molise con la nota in precedenza richiamata, il Servizio con nota prot. n.61195 del 08/05/2018, ha comunicato al Servizio Valutazioni Ambientali, quale autorità competente in materia di A.I.A., di restare in attesa di provvedimenti amministrativi finali in materia di A.I.A., specificando ad ARPA Molise che il procedimento di A.I.A. si configura quale fase subprocedimentale, al pari di quanto legislativamente scolpito per ogni altro procedimento di valutazione ambientale la cui procedura è disciplinata oltre che dalla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 anche dalla D.G.R. n. 621/2011;

VISTA la nota della Società prot. 181/2018, assunta dalla Regione Molise al prot. n. 65287 del 16/05/2018, con la quale al fine di escludere definitivamente la possibilità di sottoporre il progetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ha comunicato la riduzione dei quantitativi annui di materiale da trattare da 35.000 t a 27.000 t in modo tale da non superare la soglia di 75 Mg;

PRESO ATTO che la Società, con nota assunta al prot. Regionale n. 65289 del 16/05/2018 ha chiesto la riattivazione del procedimento autorizzativo sospeso con nota prot. n. 59927 del 04/05/2018 del Servizio;

VISTA la nota del Servizio prot n. 66265 del 17/05/2018, con la quale è stato riavviato il procedimento autorizzativo e contestualmente sono stati richiesti i pareri a tutti gli Enti/Amministrazioni coinvolti nel procedimento da trasmettere non oltre il 24/05/2018, anche alla luce della riduzione dei quantitativi da trattare proposti dalla Società, comunicando di considerare acquisiti i pareri già pervenuti alla data di sospensione;

CONSIDERATO che successivamente alla data di sospensione del procedimento sono pervenuti i seguenti pareri in aggiunta a quelli già acquisiti:

1. nota della Regione Molise – Servizio Valutazioni Ambientali – Autorità Competente in materia di A.I.A. prot. n. 67690 del 22/05/2018, con la quale nel ribadire che con D.D. n. 26 del 04/01/2018 è stato escluso il progetto dalla Valutazione di Impatto Ambientale, comunica che a seguito della riduzione dei quantitativi prospettati dalla Società, l'impianto non rientra tra le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
2. nota della Regione Molise - Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile – Ufficio Vincolo Idrogeologico prot. n. 65436 del 16/05/2018, con la quale si esprime parere favorevole in relazione all'art. 20 del R.D. n. 1126/26;
3. nota della Regione Molise – Servizio Tutela Ambientale prot. n. 69164 del 24/05/2018, con la quale esprime parere amministrativo favorevole con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione unica limitatamente alle componenti ambientali "emissioni in atmosfera", "gestione dei rifiuti" e "tutela delle acque";
4. nota della Provincia di Campobasso, assunta dalla Regione Molise al prot. n. 68635 del 23/05/2015, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni in relazione agli aspetti degli scarichi in acque superficiali;
5. Nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise prot. n. 4916 del 9/05/2018, con la quale si rende parere favorevole alla realizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della nota ARPA Molise prot. n.70729 del 29/05/2018 con la quale si richiede l'adeguamento progettuale alla riduzione dei quantitativi da trattare proposti dalla società;

CONSIDERATO che il Servizio, al fine di acquisire un qualificato parere tecnico in esito alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e alla gestione degli scarichi che permetta di definire nel dettaglio tutti gli aspetti conformanti il rilascio dell'autorizzazione unica, ha trasmesso la nota ARPA Molise in precedenza richiamata, alla Ditta Foglia Umberto S.r.l. con la richiesta di acquisire la relazione tecnica aggiornata;

VISTA la nota della Ditta Foglia Umberto S.r.l. prot. n. 199/2018 assunta al prot. Regionale con n. 74256

del 06/06/2018, e per conoscenza altresì all'ARPA Molise, con la quale è stata trasmessa la Relazione Tecnica aggiornata alla riduzione dei quantitativi da trattare;

PRESO ATTO della nota dell'ARPA Molise prot. n. 80910 del 20/06/2018, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni, in esito alla modalità di gestione dei rifiuti, degli scarichi e delle emissioni in atmosfera;

RILEVATO altresì che la Ditta Foglia Umberto S.r.l. con nota prot. n. 216/2018 ha trasmesso il parere favorevole, n. 4980 del 30/05/2018 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Campobasso, alla conformità del progetto con la normativa ed ai criteri generali di prevenzione incendi;

RILEVATO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 bis della L. 241/1990, per gli Enti/Amministrazioni ritualmente convocati in conferenza, la mancata comunicazione della determinazione di competenza, ovvero di una comunicazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, del medesimo articolo, equivale ad assenso senza condizioni;

CONSIDERATO che l'orientamento ormai consolidato della normativa comunitaria mira ad aiutare l'unione europea ad avvicinarsi ad una società del riciclaggio evitando la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse;

CONSIDERATO che l'iniziativa proposta è in linea con la programmazione energetica Regionale in quanto il Piano Energetico Ambientale Regionale auspica il ricorso a tecnologie innovative per la realizzazione di impianti di produzione di "Biometano" sia da immettere in rete, sia da impegnare come combustibile per autotrazione;

RILEVATO che durante tutto l'iter procedimentale non sono pervenuti motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento e tantomeno osservazioni a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio procedimentale sul sito della Regione Molise avvenuto in data 12/04/2017, così come evidenziato nella D.D. n. 26 del 04/01/2018;

VISTI, infine:

-il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

-la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014";

DETERMINA

1. le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto degli esiti della conferenza di servizi semplificata indetta ai sensi dell'art. 14-bis della L.n. 241/1990 e per l'effetto autorizzare la Ditta Foglia Umberto S.r.l., con sede legale in Macerata (MC) C.da Pieve n.8/D, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di biometano da biogas derivante da processo di digestione anaerobica della parte biodegradabile dei rifiuti urbani e da sottoprodotti di origine agricola per un quantitativo annuo di rifiuti da trattare pari a 27.000 t e contestualmente l'installazione del cogeneratore della potenza nominale di 625 kW_e in loc. Vallone Cupo nel Comune di Guglionesi;
3. di approvare il progetto definitivo, così come trasmesso dalla Società ed assunto con prot. n. 2671 del 09/01/2018 della Regione Molise, comprensivo altresì dell'adeguamento progettuale a seguito della riduzione dei quantitativi di rifiuti annui da trattare da 35.000 t a 27.000 t acquisito dalla Regione Molise in data 06/06/2018 al prot. n. 74256;
4. di dichiarare ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i., che le opere da realizzare, ai sensi della presente autorizzazione, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
5. di condizionare l'efficacia della presente autorizzazione all'osservanza delle prescrizioni contenute negli atti di assenso rilasciati dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento unico, rimandando alle amministrazioni stesse i controlli di competenza;
6. di considerare parte integrante del presente provvedimento la nota ARPA Molise prot. n. 80910 del 20/06/2018, alla quale la Ditta Foglia Umberto S.r.l. dovrà puntualmente attenersi nel rispetto delle prescrizioni imposte;

7. di allegare alla presente autorizzazione la nota ARPA Molise in precedenza richiamata al fine di avere notifica delle misure di prescrizione;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione alla comunicazioni di inizio lavori da trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche entro un anno dalla data di notifica del presente atto;
9. di trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche, la comunicazione di fine lavori entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori, pena la decadenza dell'autorizzazione;
10. di rilasciare eventuali proroghe, di inizio e fine lavori, su espressa richiesta della Società, solo se adeguatamente motivata;
11. di subordinare, altresì, la validità dell'autorizzazione, alla stipula di idonea polizza fidejussoria, così come disposto alla lettera i) del punto 13 dell'allegato I alle Linee Guida Regionali approvate con DGR n.621/2011, da trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche, prima dell'inizio lavori;
12. di prescrivere che tutti gli scavi e le lavorazioni che prevedono movimento terra anche minimo, siano eseguiti sotto la vigilanza di un archeologo professionista il cui curriculum professionale dovrà essere valutato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise;
13. di individuare un'area per il deposito dei materiali di scavo, quantificati in circa 14.000 mc, lontano dai corpi idrici e dai relativi versanti;
14. di ridurre al minimo le superfici cementate o bitumate con l'inserimento di elementi arborei a rapido accrescimento, con particolare riferimento alla messa a dimora di essenze vegetali locali, quali albero di olivo oppure essenze similari a quelle già esistenti in corrispondenza della recinzione;
15. di utilizzare dipinture più chiare nel nuovo capannone rispetto a quelle del capannone esistente;
16. di rilasciare una fascia di rispetto dall'impluvio naturale adiacente alla strada provinciale Guglionesi Petacciato pari a 10 m;
17. di limitare l'approvvigionamento dei rifiuti in precedenza elencati esclusivamente al territorio Regionale, ad eccezione del codice CER 20 01 08 per il quale la provenienza è estesa ad un raggio di azione inferiore a 200 km dall'impianto di produzione;
18. di prendere atto dell'indicazione contenuta nella nota ARPA Molise prot. n. 80910 del 20/06/2018 in merito alla modalità di gestione del rifiuto individuato dal CER 20 01 25 Oli e grassi commestibili e per l'effetto escludere tale tipologia di rifiuto da quelli autorizzati;
19. di trasmettere il presente atto alla Ditta Foglia Umberto S.r.l. al Comune di Guglionesi (CB) e all'ufficio BURM per la pubblicazione integrale ;
20. di trasmettere annualmente alla Regione Molise Servizio Programmazione Politiche Energetiche una relazione attestante i dati di producibilità e di funzionamento dell'impianto;
21. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014;
22. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nonché agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm e nell'Albo Pretorio on line della Regione Molise;.

Copia autentica del presente atto, con allegati gli elaborati di progetto conformi a quelli depositati presso questo Servizio dovrà essere tenuta in cantiere dalla Società per i controlli da parte di tutte le amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'impianto.

Contro il presente atto può essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR Molise o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.

IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

PEC: arpamolise@legalmail.it

SEZIONE DIPARTIMENTALE DI TERMOLI
U.O.C. SERVIZI TERRITORIALI
SR_V

Alla Regione Molise
Servizio 9- Tutela Ambientale
Servizio Programmazione Politiche Energetiche
regionemolise@cert.regione.molise.it

OGGETTO: DITTA FOGLIA UMBERTO – C.DA PIEVE 8/D - MACERATA – REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO DA BIOMASSA – LOC VALLONE CUPO – GUGLIONESI.

In riferimento alla nota di codesto Servizio Tutela Ambientale ns. prot. 4260 del 22/03/2018 ed alla successiva corrispondenza nonché all'ultima nota pervenuta ns. prot. 8568 del 13/06/2018, riguardanti la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano da biomassa, in località "Vallone Cupo" del Comune di Guglionesi Provincia di Campobasso" dalla Ditta Foglia Umberto S.r.l. con sede legale in c/da Pieve 8/D, Macerata, si fa presente quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica con utilizzo di biomassa rappresentata dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta differenziata e da altre tipologie di rifiuti nonché da sottoprodotti per complessivi 27.000 Mg/a, così come indicato nella relazione tecnica integrativa (R2 rev) inviata dalla ditta in data 06/06/2018 e successiva modifica del 14 giugno 2018, con produzione di biometano da immettere nella rete del gas naturale, avente destinazione specifica all'utilizzo come combustibile per autotrazione.

Inoltre è prevista l'installazione di un impianto di cogenerazione alimentato in quota parte dal biogas prodotto dalla digestione per soddisfare gli autoconsumi di energia (termica ed elettrica). La quota di energia elettrica che eccede la capacità del modulo di cogenerazione sarà acquistata dalla rete.

L'impianto rientra tra le attività di cui al punto z.b) dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 (Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva

SEDI	INDIRIZZO	TEL.	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via U. Petrella 1 86100 CAMPOBASSO	0874•492600	0874•492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	C.da Selvapiana 86100 CAMPOBASSO	0874•492600	0874•492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta, 1 86170 ISERNIA	0874•492600	0874•492602	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via dei Lecci, 66 86039 TERMOLI	0874•492600	0874•492688	termoli.sez@arpamolise.it

superiore a 10 Mg/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.).

Il progetto inizialmente prevedeva il trattamento di 35000 Mg/a di biomasse ed era stato sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. La Verifica condotta aveva determinato l'esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente all'osservanza di prescrizioni e di azioni di monitoraggio (D.D. n. 26 del 04/01/2018 del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise).

CARATTERISTICHE DEL SITO

L'impianto previsto sarà ubicato nel Comune di Guglionesi, in località Vallone Cupo (CB), in prossimità del polo impiantistico di recupero e smaltimento rifiuti di Guglionesi. La rete del gas naturale, nella quale immettere il biometano, è localizzata a meno di 3 km dall'impianto di produzione.

L'area individuata è situata a Nord del Comune di Guglionesi ed è distinta catastalmente al Foglio 8, particelle 98 (porzione), 152 (porzione), 156 e 157. In particolare le particelle 98 e 152 sono di nuova occupazione, mentre le restanti sono già di pertinenza dell'attuale impianto.

Confina a Est con l'impianto di produzione di energia da biomassa, di proprietà della stessa ditta Foglia Umberto s.r.l.; a Nord-Est con la Strada Provinciale Guglionesi-Petacciato e per i restanti lati con campi coltivati.

La superficie individuata per la realizzazione dell'impianto ha un'estensione di circa 11.000 m², ed è inquadrata dal Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Guglionesi come zona rurale.

Il bacino imbrifero è caratterizzato dalla presenza di un impluvio di raccolta delle acque superficiali che a 1000 metri più a valle diventa tributario in sponda sinistra del torrente Sinarca a circa 5 km dal mare Adriatico.

La viabilità dell'impianto è ottimale in quanto vi si accede dal Fondovalle Sinarca dopo aver percorso un tratto di circa 1 km della Strada Provinciale 110 Guglionesi Petacciato.

L'impianto sarà realizzato a margine del preesistente polo impiantistico di recupero e smaltimento rifiuti di Guglionesi, che è attualmente costituito da:

1. Impianto di selezione, trattamento e smaltimento del rifiuto Urbano Residuale, costituito da un impianto di bioessiccazione, da una discarica per rifiuti non pericolosi e da un impianto di recupero del biogas da discarica;
2. Impianto di produzione di energia elettrica da biomassa costituito da un impianto di digestione anaerobica con annesso generatore di corrente alimentato a biogas, con produzione di energia elettrica immessa in rete.

L'intervento prevede la realizzazione di un Impianto per la produzione di Biometano da biomassa, da immettere nella rete del gas naturale facente parte della Rete Regionale della Società Gasdotti Italia (S.G.I. S.p.A), con destinazione specifica all'utilizzo come combustibile per autotrazione.

La produzione di biometano avverrà con utilizzo esclusivo di biomassa, così come definita all'art. 2 del D.Lgs. 387/2003, ove per biomasse si intende: "...la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani ...".

L'impianto è rappresentato dalle seguenti principali strutture, descritte in dettaglio nella Relazione Tecnica e relativi Elaborati:

- capannone di lavorazione della biomassa in ingresso e dei rifiuti in uscita;
- n. 7 pre - vasche di stoccaggio posizionate esternamente al capannone sul lato sud, chiuse da una soletta in c.a., con funzioni di pre-digestione e pre-acidificazione;
- n.3 vasche di stoccaggio in calcestruzzo armato e munite di coperchio in acciaio inox, collocate esternamente al capannone accanto alle pre-vasche;
- n° 2 tettoie esterne posizionate rispettivamente nel lato est ed ovest del capannone;
- n° 3 digestori circolari dotati di cupola gasometrica;
- un Biofiltro di forma in pianta ad L.

L'intervento previsto si propone di trattare un quantitativo massimo di 27.000 Mg/a di biomassa, con percentuali delle varie tipologie in ragione delle maggiori o minori disponibilità.

Per la digestione anaerobica è stata scelta una tecnologia a umido in continuo, già impiegata con successo nell'impianto esistente di produzione di energia da biogas, e per l'upgrading, una tecnologia di separazione con membrane, individuata sulla base di visite tecniche e dell'analisi delle tecnologie disponibili in commercio.

Il processo di digestione anaerobica di biomassa porterà alla produzione di:

- biogas: una miscela di gas costituita prevalentemente da metano, CH₄, (tipicamente 55-65%) e anidride carbonica, CO₂, (tipicamente 35-45%), con contenuti nel complesso inferiori all'1% di ammoniaca, NH₃, acido solfidrico, H₂S, e composti organico-volatili;
- residuo digestato: una matrice organica stabilizzata e non ulteriormente attaccabile dai batteri responsabili della produzione di biogas, che verrà separata in una frazione liquida pompabile ed una frazione solida palabile, per agevolare le successive fasi di trattamento – smaltimento;
- scarti del pre-trattamento, costituiti da un residuo relativamente secco (buste in plastica e altri elementi estranei), con alta concentrazione di solidi volatili lentamente degradabili, che sono separati meccanicamente dal processo di spremitura a cui viene sottoposto il rifiuto in arrivo all'impianto.

La produzione di biogas per Mg di rifiuto potrà variare in funzione della stagionalità e quindi della sua qualità merceologica, così che si stima pari a circa 3.800.000 m³ N/anno. Una frazione di questa portata, dichiarata presumibilmente di circa 400.000 m³N/anno, sarà inviata ad un impianto di cogenerazione per soddisfare gli autoconsumi di energia (termica ed elettrica). La parte principale del biogas, pari a 3.400.000 m³N/anno, sarà inviata ad una unità di pulizia e condizionamento (upgrading) per consentirne la produzione di Biometano. La portata di biogas inviata all'upgrading sarà quindi pari a circa 400 m³N/h. per una produzione di biometano da immettere in rete di circa 200 m³N/h.

La linea del biogas prevede: lo stoccaggio e trattamento; desolfurazione biologica, upgrading, gruppo di cogenerazione, torcia di combustione, immissione in rete del biometano. In

limitati periodi di tempo, a seguito di diversi fabbisogni interni di energia dell'impianto o di attività di manutenzione/ammodernamento degli impianti di pulizia preliminare o di upgrading, potrà accadere che tutto il biogas prodotto sia inviato a quest'ultimo per la produzione di biometano oppure completamente valorizzato nel cogeneratore per gli autoconsumi.

Il biogas generato dal digestore anaerobico esce saturo di acqua, ad una pressione di 1.1 bar e una temperatura di 30°C. Il processo di upgrading rimuove innanzitutto l'anidride carbonica e poi l'acido solfidrico e il vapor d'acqua. Si ottiene così il Biometano che va compresso e iniettato nella rete di gas naturale ed utilizzato come combustibile per l'autotrasporto locale, per alimentare autobus di linea del Basso Molise, automezzi per la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché bus ed autovetture di utilizzo pubblico.

L'intervento previsto riguarda un processo produttivo che accoppia una tecnologia nota, quella della digestione anaerobica di biomassa, con processi e tecnologie innovative, che consentono un adeguato condizionamento (o upgrading) del biogas, fino a trasformarlo in Biometano che rispetti i requisiti di legge per l'immissione nella rete del gas naturale e il successivo utilizzo come combustibile per autotrazione.

Le azioni da mettere in atto per il condizionamento del biogas devono prevedere innanzitutto la rimozione di alcuni composti gassosi, che ne riducono il potere calorifico o possono creare problemi nella fase di utilizzo, e poi la compressione del biometano così ottenuto per consentirne l'immissione in rete.

In particolare, il contenuto di metano deve essere portato a valori superiori al 97% in modo tale che il biometano abbia caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e sia così idoneo alla immissione nella rete del gas naturale".

L'area di upgrading del biogas che si sviluppa su una superficie di 170 m² circa, dove, a margine sarà collocato un gruppo di cogenerazione per la produzione di energia elettrica per i consumi interni della potenza massima di 615 kWh.

L'opera di maggiore impatto è rappresentata dal capannone di lavorazione della biomassa, realizzato in opera con platea e muri perimetrali in c.a. per la parte bassa. La parte alta dei muri esterni sarà realizzata in struttura di acciaio con pannelli tipo sandwich. Le dimensioni indicate sono state progettate in modo tale da permettere di scaricare la biomassa in entrata all'impianto direttamente all'interno del capannone.

L'approvvigionamento della biomassa avverrà giornalmente all'interno del capannone, dove essa sarà in continuo pretrattata in un impianto di spremitura, in modo da evitare qualsiasi stoccaggio di biomassa nell'impianto. Qualora ciò fosse necessario è stata comunque individuata un'area interna per l'attività R13 - messa in riserva di rifiuti per un quantitativo di 75 Mg/g, ovvero il quantitativo massimo di lavorazione in 1 giorno di attività.

Tutto il pretrattamento della biomassa avverrà all'interno del capannone.

Gestione rifiuti e sottoprodotti

Come precedentemente descritto l'impianto tratterà un quantitativo massimo di biomasse pari a 27.000 Mg/a e 75 Mg/g ed, in particolare, di rifiuti non pericolosi attraverso le seguenti operazioni:

1. **R1** Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
2. **R3** Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
3. **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12.

Le tipologie dei rifiuti ed i sottoprodotti che si intendono trattare nell'impianto sono i seguenti:

- Rifiuti

CER provenienti da rifiuti urbani inclusi quelli della raccolta differenziata:

20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 25: oli e grassi commestibili

20 02 01: rifiuti biodegradabili

20 03 02: rifiuti dei mercati

CER provenienti da Rifiuti di Agricoltura, Orticoltura, Acquacoltura...

02 03 01: fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti (*preparazione e trattamento frutta, verdura, ...*)

02 03 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (*prep. frutta e verdura*)

02 03 05: fanghi da trattamento in loco degli effluenti (*prep. frutta e verdura*)

02 05 01: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (*industria lattiero-casearia*)

02 05 02: fanghi da trattamento in loco degli effluenti (*industria lattiero-casearia*)

02 07 01: rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima (*industria produzione bevande*)

02 07 02: rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche (*industria produzione bevande*)

02 07 05: fanghi da trattamento in loco degli effluenti (*industria produzione bevande*);

- **Sottoprodotti:**

Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale:

- effluenti zootecnici
- paglia
- pula
- stocchi
- fieni e trucioli da lettiera
- residui di campo delle aziende agricole

sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali:

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro
- sottoprodotti della trasformazione delle olive
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva
- sottoprodotti della trasformazione della frutta
- sottoprodotti della trasformazione di ortaggi
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero

- sottoprodotti della lavorazione del risone
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali
- sottoprodotti della lavorazione dei semi oleosi
- pannello di spremitura di alga
- sottoprodotti dell'industria di panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria
- sottoprodotti della torrefazione del caffè
- sottoprodotti della lavorazione della birra.

I quantitativi di ciascuna tipologia di rifiuti e sottoprodotti sono suscettibili di variazioni nel tempo in funzione della disponibilità sul territorio.

L'esame della relazione tecnica proposta, ha rilevato, in particolare, che il digestato prodotto subirà un processo di separazione solido - liquido e la depurazione/acidificazione della parte liquida: la produzione annua attesa del rifiuto digestato solido (CER 190604), da conferire nella vicina discarica di Guglionesi, è stimata pari a 4.212 Mg/a. A questa quantità, per valutare il totale da conferire in discarica, vanno aggiunti i 4134 Mg/a di rifiuti del pretrattamento da separazione meccanica. Pertanto il quantitativo stimato da avviare a discarica risulta pari a 8.346 Mg/a. In previsione dei suddetti rifiuti da avviare in discarica, è stata inoltrata istanza di V.I.A. per l'adiacente bacino di smaltimento.

Il digestato liquido (CER 190603) che rappresenta circa il 93% del totale verrà destinato ad impianti terzi per operazioni di smaltimento.

Per quanto sopra espresso questa si esprime parere favorevole alla realizzazione e gestione dell'impianto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'impianto dovrà essere approntato secondo quanto previsto dal progetto approvato ed autorizzato nonché alle prescrizioni contenute nel presente parere;
- l'insediamento dovrà essere dotato di idonea recinzione almeno di 2 m di altezza e di cancello d'ingresso nonché di adeguata barriera esterna, realizzata con siepi, alberature atte a minimizzare l'impatto visivo; dovrà essere garantita la manutenzione nel tempo;

- i quantitativi delle biomasse (rifiuti non pericolosi e sottoprodotti) trattati in impianto non potranno essere complessivamente superiori a 75Mg/g ed a 27.000 Mg/a;
- la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi non potrà superare i 75Mg/g ed i 27.000 Mg/a;
- l'impianto potrà mettere in riserva e trattare i rifiuti non pericolosi sopraelencati, di cui alla Decisione della Comunità Europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015 ed a trattare i sottoprodotti sopraelencati;
- la gestione dell'impianto prevede la messa in riserva ed il trattamento, tra gli altri, anche del rifiuto con CER 200125 - oli e grassi commestibili per cui non è stato previsto un serbatoio di stoccaggio con bacino di contenimento indispensabili visto lo stato fisico del rifiuto e, pertanto, esso non potrà essere accettato nell'impianto. Per il trattamento di questa tipologia, peraltro, è necessario che l'impresa approfondisca i propri obblighi rispetto al Consorzio Nazionale di Raccolta e Trattamento degli Oli e Grassi Vegetali e Animali Esausti visto quanto espressamente disposto dall'art. 233 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e quanto previsto dal D.M. 2 marzo 2018 concernente norme sul biometano avanzato;
- la ditta dovrà reperire tutti i rifiuti, sopra elencati, nella Regione Molise, ad eccezione del rifiuto - codice CER 20 01 08 - il cui l'approvvigionamento può avvenire anche da fuori Regione, ferma restando una distanza di approvvigionamento inferiore ai 200 Km;
- la ditta dovrà predisporre una specifica procedura di autocontrollo da applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata, al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, in conformità a quanto prescritto nel presente parere dovrà comprendere anche le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche dei rifiuti e sottoprodotti in trattamento nonché dei rifiuti e della materia recuperata in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta dovrà verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione del trasporto dei rifiuti e scheda SISTRI e, laddove prevista, di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la Decisione della Commissione Europea del 18/12/2014 n. 955/2014 e s.m.i. ha previsto un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica della "non pericolosità";
 - tale operazione dovrà essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà avvenire al primo conferimento e semestralmente. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale e, comunque, quelle previste dalla normativa vigente in materia;
- in ingresso all'impianto dovranno essere accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
 - la ditta dovrà inviare annualmente, ai Servizi Programmazione delle Politiche Energetiche e Tutela dell'Ambiente della Regione Molise, alla Provincia di Campobasso ed all'ARPA Molise, un report, entro il 30 aprile di ogni anno, circa le tipologie, i quantitativi dei rifiuti trattati giornalmente e complessivamente nell'anno precedente nonché la provenienza;
 - l'impresa dovrà verificare preventivamente che i sottoprodotti trattati rispettino tale requisito, ai sensi dell'art. 184 bis del D.L.gs 152/06 e s.m.i. Dovrà essere attivato presso l'impianto un idoneo registro, sul quale annotare giornalmente i quantitativi e le tipologie dei sottoprodotti trattati nonché la provenienza, con allegata la documentazione delle predette verifiche e quella relativa ai trasporti. Entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere inviato un report, relativo all'anno precedente, ai Servizi Programmazione delle Politiche Energetiche e Tutela dell'Ambiente della Regione Molise, alla Provincia di Campobasso ed all'ARPA Molise;
 - i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati al trattamento entro la giornata successiva al deposito, fatti salvi i casi di eventi

eccezionali non prevedibili. In quest'ultimo caso, comunque, si dovrà provvedere a garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti e, comunque, a trattare al più presto possibile il quantitativo stoccato; le eventuali emissioni gassose dovranno essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento;

- la ditta dovrà installare specifici sistemi di contabilizzazione, al fine di registrare l'effettivo quantitativo di biogas processato dalla sezione di "upgrading" per la produzione di biometano (operazione di recupero R3 di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) e di quello convogliato al cogeneratore (operazioni di recupero R1 di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.); entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere inviato un report, relativo all'anno precedente, ai Servizi Programmazione delle Politiche Energetiche e Tutela dell'Ambiente della Regione Molise, alla Provincia di Campobasso ed all'ARPA Molise;
- i rifiuti prodotti dall'impianto dovranno essere gestiti in regime di deposito temporaneo, come definito all' art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs.152/06 secondo i criteri ivi specificati;
- i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, preferenzialmente la prima. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal D.M. 120/2014 (ex D.M. 406/98);
- la ditta dovrà essere in regola con le disposizioni del sistema SISTRI;
- la ditta dovrà predisporre il documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - D.Lgs.81/2008 e s.m.i.,
- l'azienda dovrà acquisire le necessarie autorizzazioni in materia di prevenzione incendi e predisporre il documento dei rischi d'incendio, con la redazione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;

- le operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R1 - R3 di rifiuti non pericolosi nonché il trattamento dei sottoprodotti dovranno essere effettuati unicamente nelle aree individuate dalle planimetrie allegate al progetto;
- la ditta dovrà rispettare le prescrizioni e condizioni del provvedimento dirigenziale n. 26 del 04.01.2018 del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise,
- le operazioni di recupero di materia [R3] autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che cessano di essere qualificati come rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), qual è il *biometano* conforme alle Regole tecniche sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale; dovranno essere conservate presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo, le norme tecniche di riferimento;
- dovrà essere ottenuta l'autorizzazione all'immissione del biometano nella rete di distribuzione del gas naturale;
- i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico/fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento ed essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione da utilizzarsi per la compilazione dei registri di carico e scarico; le vasche e i bacini devono essere attrezzati con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento; i serbatoi per i rifiuti liquidi: a) devono riportare una sigla di identificazione; b) devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati ad apposito sistema di abbattimento; c) possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio; d) devono essere provvisti di segnalatori di livello nonché di sistemi di allarme ed opportuni dispositivi antitraboccamento; se dotati di

tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento; e) non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che di tali ispezioni, sia mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra; f) le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze che devono essere stoccate e mantenute in perfetta efficienza. I serbatoi per rifiuti liquidi devono, inoltre, essere provvisti di un bacino di contenimento impermeabilizzato, con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore e comunque almeno pari ad 30% del volume totale dei serbatoi collocati all'interno;

- vi sia personale adeguatamente istruito e formato del rischio rappresentato dalla movimentazione e trattamento dei rifiuti nonché informato sulla loro eventuale pericolosità e in generale per le attività svolte in impianto;
- le operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti devono garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti;
- deve essere riposta particolare cura nella gestione dell'impianto, in particolare nello stoccaggio e nella movimentazione dei rifiuti, e nella sua sorveglianza, al fine di contenere al massimo le emissioni odorose;
- i portoni di accesso devono essere mantenuti chiusi, limitando la durata ed il numero delle aperture allo stretto indispensabile in modo tale da limitare la dispersione di sostanze maleodoranti;
- ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate ai Servizi Programmazione delle Politiche Energetiche e Tutela dell'Ambiente della Regione Molise, alla Provincia di Campobasso, al Comune di Guglionesi ed all'A.R.P.A. Molise;
- la messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto dovrà avvenire all'interno degli spazi riportati nell'Elaborato Grafico progettuale denominato Planimetria del capannone;

- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità;
- i rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee (stesso CER) e devono essere contraddistinti da un codice CER e Definizione di legge, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso;
- non dovranno essere effettuate miscele di rifiuti se non quelle espressamente previste dalla legge ed autorizzate;
- l'area adibita alla messa in riserva dei rifiuti dovrà essere debitamente contrassegnata al fine di rendere nota la natura e tipologia dei rifiuti nonché le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio, movimentazione e trattamento;
- nella predetta area non potranno essere stoccati sottoprodotti;
- I rifiuti decadenti dai sistemi di trattamento delle emissioni devono essere gestiti come rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi in base alle caratteristiche dei medesimi.
- tutti i serbatoi contenenti liquidi inquinanti, sia materie utilizzate che rifiuti, siano collocati fuori terra e dotati di idoneo bacino di contenimento e nel rispetto della disciplina normativa prevista per le sostanze pericolose e per il deposito dei rifiuti;
- le aree di carico e scarico e le griglie di scolo presenti devono essere mantenute in buono stato e le parti di pavimentazione che presentano rotture devono essere tempestivamente ripristinate per scongiurare possibili eventuali contaminazioni;
- le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nulla nel suolo;
- qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco;
- la ditta deve segnalare tempestivamente all'Autorità Competente ed agli altri Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo;
- lo stoccaggio dei prodotti utilizzati deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive nonché in modo da confinare eventuali sversamenti;
- la ditta dovrà provvedere a mantenere una registrazione continua degli eventi anomali;

- la ditta deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento, adeguato equipaggiamento di protezione personale per gli operatori e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente;
- la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;
- gli accessi a tutte le aree di stoccaggio dovranno essere sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
- la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri;
- i macchinari e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;
- tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza;
- nell'impianto siano mantenuti in perfetta efficienza tutti i dispositivi di sicurezza, impianti elettrici e tecnologici nonché ambientali;
- siano attivati sistemi di sorveglianza ed di allarme con funzionamento h 24;
- i portoni di accesso devono essere mantenuti chiusi, limitando la durata ed il numero delle aperture allo stretto indispensabile in modo tale da limitare la dispersione di sostanze maleodoranti;
- è inoltre opportuno che nell'impianto sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto;
- sia comunicato alla Provincia di Campobasso l'eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione e della scheda SISTRI;

- le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Devono altresì essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;
- in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti come rifiuti;
- il lay-out dell'impianto dovrà essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
- i registri di carico e scarico siano tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- I fermo - impianti a causa di guasti o di decisioni aziendali dovranno essere comunicati tempestivamente alle Autorità competenti ed all'ARPA Molise nonché annotati su apposito registro.
- qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto;
- dovrà essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia.

Rumorosità ambientale

La ditta dovrà presentare, dopo la messa in esercizio dell'impianto nell'assetto autorizzato, un piano di monitoraggio di verifiche fonometriche, ad ARPA Molise per l'approvazione, ai fini della verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia.

GESTIONE SCARICHI

L'impianto sarà dotato di una rete di "captazione" che convoglierà i liquami/ digestati provenienti dalle seguenti attività

- stoccaggio temporaneo della FORSU
- stoccaggio temporaneo della frazione solida
- lavaggio del capannone, dotato di pavimento in calcestruzzo impermeabilizzato e sistema di raccolta degli eventuali percolati.

Sistema di trattamento del digestato

Il digestato verrà accumulato in tre vasche di stoccaggio in calcestruzzo armato munite di copertura in acciaio inox, ubicate all'esterno del capannone.

La stazione di depurazione, situata anch'essa nel piazzale esterno compreso tra il capannone e i digestori, tratterà il digestato liquido intervenendo su un prodotto che viene considerato rifiuto e continuerà ad essere considerato rifiuto anche se il carico inquinante del prodotto in uscita dalla stazione di depurazione è quasi nullo rispetto al prodotto di ingresso: il distillato prodotto verrà inviato quindi ad impianti di depurazione.

Le componenti dell'impianto sono le seguenti:

- 3 silos di miscelazione
- Stazione di evaporazione
- Sebatoio contenente acido solforico della capacità di 30 mc
- Due vasche in cemento armato per lo stoccaggio del distillato della capacità di 135 mc ognuna
- Torre evaporativa

La stazione di acidificazione sarà realizzata su un basamento in cemento armato mentre la cisterna contenente acido solforico sarà posizionata all'interno di un bacino di contenimento impermeabilizzato.

Nonostante la stazione di acidificazione abbia la funzione di rendere il distillato prodotto compatibile con lo scarico in acque superficiali esso dovrà inviato ad impianti di depurazione con codice CER 190603.

Ne deriva pertanto che le emissioni idriche prodotte nell'impianto di che trattasi sono limitate allo scarico delle acque di prima pioggia.

Rete di raccolta acque

La gestione delle acque meteoriche dell'impianto verrà effettuata attraverso una rete di raccolta acque composta da caditoie distribuite su tutte le aree impermeabili esterne:

- aree superfici impermeabili che comprendono i piazzali antistanti e retrostanti il capannone, l'area uffici e l'area pesa, da realizzarsi in calcestruzzo armato
- aree superfici coperte che comprendono tutte le aree di dilavamento dei tetti, delle pensiline e delle coperture.

Gestione delle acque di prima pioggia

Le sorgenti che potrebbero causare l'alterazione della qualità delle acque meteoriche di dilavamento sono identificate nelle aree adibite a pavimentazione impermeabile, poste nelle immediate vicinanze del capannone e che avranno indicativamente una superficie complessiva di 3.000 mq.

Le acque di prima pioggia verranno convogliate tramite un pozzetto di by-pass (separatore acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia) in un'apposita vasca in calcestruzzo, detta "vasca di prima pioggia", della capacità di circa 20mc dove avverrà la sedimentazione delle sabbie.

E' opportuno precisare che le acque che dilavano le superfici del piazzale potrebbero contenere oltre ai solidi sospesi anche altri inquinanti quali olii minerali e/o idrocarburi versati accidentalmente, per i quali dovranno essere previsti trattamenti di disoleatura.

Dovranno altresì essere realizzati dei pozzetti di ispezione e controllo in ingresso e in uscita dove poter effettuare il prelievo di campioni prima che tali acque siano riversate nel corpo ricettore: per lo scarico di tali reflui nel reticolo delle acque superficiali ed in particolare in cunetta è necessario acquisire il nulla osta dall'ente proprietario della strada provinciale 110.

Gestione delle acque nere

Poiché la zona non è servita da pubblica fognatura per lo smaltimento delle acque nere, i reflui provenienti dai servizi igienici della palazzina uffici saranno trattate mediante una vasca settica di tipo Imhoff di adeguate dimensioni.

Lo smaltimento dei liquami civili riferiti ai servizi destinati agli operatori verrà effettuato mediante dispersione su suolo (subirrigazione) tenendo conto delle indicazioni contenute nella Deliberazione del Comitato dei Ministri del 04.02.1977 recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Per verificare l'idoneità geologica del terreno e le condizioni idrogeologiche dell'area ci si è avvalsi delle risultanze contenute nella relazione geologica.

In base alle locali condizioni idrogeologiche e geomorfologiche ed in riferimento alla vigente normativa in materia, tale sistema di smaltimento è idoneo in quanto l'area ha una pendenza massima del 15% non sono presenti processi geomorfologici, non sono presenti falde idriche superficiali ed inoltre nelle immediate vicinanze non vi sono pozzi ad uso idropotabile.

La condotta disperdente andrà disposta in una trincea profonda circa 70-80 cm, sul cui fondo verrà collocato del materiale drenante; in base alle caratteristiche granulometriche dei terreni rinvenuti ("limo-argillosi" assimilabili a "sabbia sottile con argilla") è necessaria una lunghezza complessiva di almeno 25 metri calcolata prevedendo un numero massimo di 5 abitanti equivalenti.

Alla luce della valutazione della documentazione e degli elaborati tecnici presentati, quest'ARPA Molise Nulla Osta alla realizzazione dei trattamenti descritti per la gestione delle emissioni idriche prodotte dal costruendo impianto di produzione biometano da biogas di che trattasi a condizione che:

- Il digestato liquido venga esitato esclusivamente con codice CER 190603 ad idonei impianti di depurazione
- sia previsto nella gestione delle acque meteoriche un trattamento di disoleazione nella vasca di prima pioggia per eventuali altri inquinanti quali olii minerali e/o idrocarburi che potrebbero essere versati accidentalmente;
- vengano altresì realizzati dei pozzetti di ispezione e controllo in ingresso e in uscita della suddetta vasca dove poter effettuare il prelievo di campioni prima che tali acque siano riversate nel corpo ricettore;

- gli oli recuperati ed i fanghi decantati vengano periodicamente smaltiti nel rispetto della normativa di settore;
- ogni sistema di variazione dello scarico e/o del sistema adottato venga preventivamente comunicato all'Autorità competente;
- lo scarico avvenga sempre nel rispetto dei limiti di emissione previsti dal Decreto Legislativo n° 152 del 03.04.2006 e s.m.i. e nella Delibera di Giunta Regionale n° 599 del 19.12.2016.

Restano ferme le prescrizioni e le valutazioni previste nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 26/2018. Vanno fatti salvi, altresì, tutti gli altri obblighi ed oneri previsti dalle vigenti normative, ivi comprese quelli in materia ambientale, edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro.

Si allega, infine, il parere relativo alle emissioni in atmosfera dell'impianto redatta dal dirigente chimico dott. Giovanni Del Torto.

Tanto si trasmette per quanto di competenza e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott.ssa Maria Grazia CERRONI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs 07.03.2005 n.82.

ARPA MOLISE

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

OGGETTO: Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs n. 387/03 e ss.mm. per la costruzione di un impianto di produzione di biometano da biogas, per autoconsumo e per l'immissione nella rete di distribuzione nazionale, derivante dal processo di digestione anaerobica di biomassa costituita dalla parte biodegradabile dei rifiuti urbani e sottoprodotti di origine agricola, da realizzare in località Vallone Cupo del Comune di Guglionesi - società proponente Foglia Umberto s.r.l. - rilascio pareri di competenza.

L'impianto è rappresentato dalle seguenti principali strutture:

- Capannone di lavorazione della biomassa in ingresso e dei prodotti in uscita, con dimensioni di 33,5 m in larghezza e 46 m in lunghezza mentre il colmo del capannone sarà alto circa 14,5 m.;
- N° 11 vasche di stoccaggio posizionate esternamente al capannone sul lato sud, di dimensioni in pianta totali 4,75x56,05 m e alte 10 m.;
- N° 2 tettoie esterne posizionate rispettivamente nel lato est ed ovest del capannone, con ingombro in pianta di 185 m² e 170 m²;
- N° 3 digestori circolari di diametro 29 m e volumetria di 4.372 m³, dotati di cupola gasometrica con altezza complessiva di circa 12,3 m.;
- Biofiltro di forma in pianta ad L, con dimensioni areali di 376 m² e altezza 2.7 m circa;
- Area di upgrading del biogas che si sviluppa su una superficie di 170 m² circa;
- Locale uffici, con dimensioni in pianta di 14 m in lunghezza e 10 m in larghezza, con altezza di 8 m;
- Cabina di consegna, di dimensioni di 7 m x 2.5 m x 3 m;
- Gruppo di cogenerazione per la produzione di energia elettrica per i consumi interni, marca Jenbacher, modello JGS 312, della potenza massima di 625 kWh, comprensivo di termoreattore, caldaia a vapore e torcia di sicurezza, collocati a margine dell'area di upgrading.

IL gruppo di cogenerazione a biogas è dotato di potenza elettrica lorda pari a 625 kWe ed è collegato per il trattamento finale dei fumi ad un termo-combustore. L'energia elettrica prodotta da tale gruppo sarà destinata all'alimentazione delle apparecchiature elettromeccaniche installate nei digestori ed all'interno dell'impianto di upgrading. La quota di energia elettrica richiesta dall'impianto che eccede la capacità di produzione del modulo di cogenerazione sarà acquistata dalla rete. Al motore cogenerativo è annessa una torcia di sicurezza che entra in funzione in caso di eventuale eccesso di biogas dovuto ad eccedenze o malfunzionamenti e blocchi della sezione di upgrading. Essa sarà ubicata nella zona di trattamento del biogas e sarà dotata di sistema di accensione automatico legato alla pressione presente all'interno del gasometro. La torcia sarà del tipo ad alta efficienza e si configura come dispositivo di sicurezza per evitare che, a seguito di accumulo di biogas, possa avvenire l'apertura delle valvole di sicurezza a servizio del gasometro stesso.

Le emissioni diffuse generate all'interno del capannone principale dell'impianto di digestione saranno aspirate e trattate in un biofiltro, corredato di scrubber ad acqua.

Le emissioni dell'unità di upgrading del biogas, dovute alla corrente di off-gas presentano un contenuto di anidride carbonica biogenica (quindi non climalterante) del 99%. Per il resto sono rappresentate da ossigeno, azoto ed acqua per lo 0,22% e metano per lo 0,75%.

Prescrizioni ARPA Molise:

Prescrizioni Ambientali

1. La Ditta dovrà attenersi a tutto quanto riportato nella presenta relazione d'istruttoria tecnica.
2. La Ditta dovrà attenersi a quanto previsto dal D.P.R. n.120/2017.
3. la Ditta dovrà reperire tutti i rifiuti, elencati nella relazione istruttoria, nella Regione Molise, ad eccezione del rifiuto - codice CER 20 01 08 - il cui l'approvvigionamento può avvenire anche da fuori Regione, ferma restando una distanza di approvvigionamento inferiore ai 200 Km.
4. L'intervento dovrà prevedere idonei sistemi di impermeabilizzazione delle superfici ove si svolgono le lavorazioni e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze utilizzate nel processo produttivo.
5. Il piazzale, su cui insisterà tutto l'impianto, dovrà essere dotato di una rete di raccolta/convogliamento delle acque meteoriche, nettamente separata dalla rete dei pluviali, e dovrà essere dotato di un idoneo sistema di trattamento delle acque di prima pioggia conformemente a quanto disposto dalla disciplina scarichi che costituisce parte integrante del Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise (DGR 599/2016).

Attività di Monitoraggio

La Ditta dovrà predisporre e trasmettere ad ARPA Molise - Staff VIA/VA e Monitoraggio, con modalità e tempi da concordare:

1. una relazione di sintesi sulle attività svolte durante l'anno con indicazione dei quantitativi e delle tipologie di biomasse trattate (provenienza e destinazione), dei reflui e rifiuti prodotti;
2. un piano di monitoraggio ambientale (PMA) relativo a tutte le tematiche ambientali, contemplate nella presente istruttoria tecnica e comprensivo del monitoraggio del torrente Sinarca, a monte e a valle della confluenza del tributario evidenziato nella relazione istruttoria. Resta inteso che l'esercizio dell'impianto è strettamente vincolato all'approvazione dello stesso;
3. una relazione di sintesi sulla gestione dell'impianto anche con riferimento agli interventi di manutenzione svolti e ad eventi incidentali irrisolti.

Parere in materia di emissioni in atmosfera

Premessa

Tenendo conto che il processo principale (digestione anaerobica e successivo condizionamento del biogas per produrre biometano) avviene in contenitori chiusi, l'impianto produttivo in progetto presenta emissioni in atmosfera generate complessivamente dalle seguenti tre sorgenti:

... (emissioni generate dal gruppo di cogenerazione (E1), non rientrano nella disciplina di cui al titolo I della parte quinta del D.Lgs n. 152/06 in quanto escluse per effetto delle disposizioni contenute nella parte II sezione 6 dell'allegato X alla parte quinta dello stesso decreto legislativo. In tal caso, il biogas dovrà essere utilizzato con le modalità e le condizioni previste dalla normativa sui rifiuti. Di conseguenza le emissioni di CO₂ (emissioni generate dal gruppo di cogenerazione (E1) e dal gruppo di cogenerazione (E2) separata dal biogas).

Potranno essere presenti, altresì, emissioni diffuse non convogliabili generate essenzialmente dai processi di fermentazione anaerobica delle biomasse e dalle attività di trasporto delle materie prime all'interno del ciclo produttivo.

Sotto l'aspetto tecnico - amministrativo occorre precisare che, le emissioni generate dal gruppo di cogenerazione (E1), non rientrano nella disciplina di cui al titolo I della parte quinta del D.Lgs n. 152/06 in quanto escluse per effetto delle disposizioni contenute nella parte II sezione 6 dell'allegato X alla parte quinta dello stesso decreto legislativo. In tal caso, il biogas dovrà essere utilizzato con le modalità e le condizioni previste dalla normativa sui rifiuti. Di conseguenza le emissioni di CO₂ (emissioni generate dal gruppo di cogenerazione (E1) e dal gruppo di cogenerazione (E2) separata dal biogas).

emissioni in atmosfera, si possa far riferimento sia alle disposizioni contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 che di quelle previste nel titolo III bis della parte quarta del T.U.A. ed, in particolare, nei rispettivi allegati.

Per quanto concerne le ulteriori emissioni rilasciate in atmosfera attraverso il biofiltro (E2) (che raccoglie le emissioni generate dalle attività svolte all'interno del capannone) nonché dall'unità di condizionamento del biogas (E3), si deduce che esse ricadono nel regime autorizzativo ex art. 269 del D.Lgs n. 152/06 e, quindi, nella disciplina normativa contemplata nel titolo I della parte quinta dello stesso decreto legislativo. Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 272, comma 5 del predetto decreto legislativo, le emissioni generate occasionalmente dalla torcia di emergenza non sono soggette ad autorizzazione.

Parere

Sulla base delle informazioni contenute nella documentazione tecnica presentata dalla ditta interessata, il Dirigente chimico dell'ARPA Molise Dott. Giovanni DEL TORTO, esprime, limitatamente alla componente ambientale "emissioni in atmosfera", parere favorevole al rilascio del provvedimento unico di che trattasi, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere comunicata alla Regione Molise - Servizio Programmazione Energetica e Servizio Tutela Ambientale, all'ARPA Molise e al Sindaco del Comune di Guglionesi, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, la data di messa in esercizio degli impianti sottesi ai punti di emissione E1, E2 ed E3;
- dovrà essere comunicata, altresì, ai Servizi Programmazione Energetica e Tutela Ambientale della Regione Molise nonché all'ARPA Molise, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, la data di messa a regime dei predetti impianti che dovrà avvenire, comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di messa in esercizio degli stessi;
- oltre al piano di monitoraggio (PMA) previsto nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A, di cui alla D.D. n. 26/2018, dovranno essere effettuati, a cura e spesa dell'azienda, gli autocontrolli analitici sulle seguenti sostanze:

Punto di emissione E1

Emissioni generate dal motore cogenerativo alimentato a biogas - potenza elettrica 625 kWe

Sostanze da rilevare:

a) previste nell'allegato 2 - suballegato 1 - tip. 2 del D.M. 5 febbraio 1998:

Sostanze	Metodologia di misura	Limite emissione
Polveri	(valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	10 mg/Nm ³
Acido cloridrico (HCl)	(valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	10 mg/Nm ³
Sostanza organica (COT)	(valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	150 mg/Nm ³
Acido fluoridrico (HF)	(valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	2 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (come NO ₂)		450 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)		500 mg/Nm ³

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume

b) altre sostanze:

Sostanze	Limiti di emissione
Ammoniaca (NH ₃)	punto 2 lett.ra A alleg. 1 al titolo III bis della parte quarta
(PCDD+PCDF)	punto 4 lett.ra A alleg. 1 al titolo III bis della parte quarta
IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)	punto 4 lett.ra A alleg. 1 al titolo III bis della parte quarta
PCB-DL	punto 4 lett.ra A alleg. 1 al titolo III bis della parte quarta
Metalli (*)	punto 3 lett.ra A alleg. 1 al titolo III bis della parte quarta

(*) previsti al punto 3 lett.ra A alleg. 1 al titolo III bis della parte quarta

Cadenza autocontrolli:

per le sostanze macroinquinanti: entro 10 (dieci) giorni dalla messa a regime
ogni 2 (due) mesi per il primo anno di funzionamento
ogni 6 (sei) mesi per gli anni successivi al primo

per le sostanze microinquinanti: entro 10 (dieci) giorni dalla messa a regime
ogni anno a partire dall'anno 2019

Punto di emissione E2

Emissioni generate dal biofiltro

Sostanze da rilevare:

Sostanze	Limiti di emissione
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Composti azotati (come NH ₃)	5 mg/Nm ³
Composti solforati (come H ₂ S)	3,5 mg/Nm ³
C.O.V. (come Carbonio Organico Totale)	50 mg/Nm ³
Odori	300 ouE/m ³ (*)

* Unità Odorimetriche Europee per metro cubo d'aria

Cadenza autocontrolli:

entro 10 (dieci) giorni dalla data di messa a regime dell'impianto
ogni 6 (sei) mesi per gli anni successivi al primo

Punto di emissione E3

Emissioni generate dall'unità di condizionamento del biogas

Sostanze da rilevare:

Sostanze	Limiti di emissione
Polveri totali	Allegato I alla parte quinta del D.Lgs n. 152/06
SO ₂	Allegato I alla parte quinta del D.Lgs n. 152/06
S.O.V.	Allegato I alla parte quinta del D.Lgs n. 152/06
C.O.T.	Allegato I alla parte quinta del D.Lgs n. 152/06

Cadenza autocontrolli:

entro 10 (dieci) giorni dalla data di messa a regime dell'impianto
annuale per gli anni successivi al primo

- dovrà essere effettuato altresì, entro 3 (tre) mesi dalla data di messa a regime degli impianti e, successivamente, con cadenza annuale, un monitoraggio della qualità dell'aria in prossimità delle abitazioni più vicine all'impianto produttivo; le modalità di acquisizione dei dati e le sostanze da rilevare dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA Molise;
- dovranno essere comunicate alla Regione Molise – Servizio Programmazione Energetica e Servizio Tutela Ambientale nonché all'ARPA Molise, con anticipo di almeno 10 (dieci) giorni, le date di campionamento degli autocontrolli da espletare in relazione ai punti di emissione sopra richiamati;
- i risultati delle analisi dei predetti autocontrolli dovranno essere trasmessi con tempestività alla Regione Molise – Servizio Programmazione Energetica e Servizio Tutela Ambientale e all'ARPA Molise nonché riportati su apposito registro, da tenere a disposizione delle autorità

competenti al controllo, nel quale allegare anche i rispettivi certificati di analisi e i verbali di campionamento;

- tutti i rilevamenti dovranno essere condotti nelle condizioni di esercizio più gravose degli impianti;
- dovranno essere adottate le migliori tecniche disponibili al fine di contenere il più possibile le emissioni di polveri diffuse e di sostanze odorigene generate dalla fermentazione anaerobica delle biomasse ed, in particolare:
 - il capannone adibito alla lavorazione della biomassa dovrà essere dotato di doppia porta di ingresso in modo tale da evitare dispersioni di sostanze odorigene all'atto delle operazioni di ingresso ed uscita degli automezzi di trasporto;
 - dovranno essere implantate, lungo il perimetro dell'area di ubicazione dell'impianto, essenze arboree ed arbustive autoctone al fine di contenere la dispersione delle sostanze inquinanti nell'ambiente circostante;
- per l'espletamento dei controlli analitici dovranno essere utilizzati i metodi stabiliti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, dalle pertinenti norme tecniche nazionali, ovvero, dalle norme tecniche ISO o altre norme internazionali;
- la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nell'art. 271, comma 17 del D.Lgs n. 152/06 e, comunque, secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI alla parte quinta del citato decreto legislativo;
- i punti di emissione convogliati, così come riportati nella documentazione tecnica trasmessa e depositata presso l'autorità competente, dovranno essere chiaramente identificati da targhette visibili;
- le bocche dei camini di scarico dovranno risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri;
- dovranno essere eseguite tutte le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni in sicurezza ai fini dell'esercizio del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti;
- i camini per lo scarico in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti e dovranno essere posizionate in accordo con quanto indicato dalle vigenti norme UNI;
- le piattaforme di lavoro dovranno garantire idonea accessibilità alle prese di misura e dovrà essere conforme a quanto indicato dalle vigenti norme UNI;
- dovrà essere compilato l'apposito registro relativo al funzionamento degli impianti di abbattimento secondo il modello previsto dall'appendice 2 allegato VI - parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm., riportando tempestivamente tutti i dati necessari per verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
- qualora si verificassero guasti agli impianti tali da non consentire il rispetto delle prescrizioni sopra riportate, dovrà essere informato, entro le otto ore successive, il Comune di Guglionesi, la Regione Molise - Servizio Programmazione Energetica e Servizio Tutela Ambientale nonché l'ARPA Molise; l'autorità competente in materia potrà disporre la riduzione o la cessazione dell'attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale degli impianti nel più breve tempo possibile, ovvero, di adottare temporaneamente tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle sostanze emesse in atmosfera;

- è fatto divieto assoluto di immettere nell'aria sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm..

Il presente parere riguarda esclusivamente la componente ambientale "emissioni in atmosfera". Restano ferme le prescrizioni e le valutazioni previste nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 26/2018. Vanno fatti salvi, altresì, tutti gli altri obblighi ed oneri previsti dalle vigenti normative, ivi comprese quelli in materia ambientale, edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro.

Il Dirigente Chimico

(Dott. Giovanni DEL TORTO)

